RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 8

Giudizio di maturità

A conclusione dell'esame di maturita' viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente puo', a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturita' e' integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione ciascuno dei quali puo' assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo il voto complessivo sara' rapportato a sessantesimi. Tale voto e' valido ad ogni effetto di legge. Per ciascun, candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari. Le commissioni della maturita' artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli studi nella facolta' di architettura o nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto e alla valutazione dell'orientamento partecipa l'intera commissione. ... I diplomi di maturita' recano per ciascun candidato il voto ad esso attribuito. Il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato. I candidati non maturi provenienti da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni. I candidati non provenienti da scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta i quali non abbiano conseguito la maturita' possono, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe.

Versione in vigore dal 17 aprile 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-8-giudizio-di-maturita/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it